



**PROVINCIA
DI PIACENZA**

SETTORE WELFARE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

POLITICHE DEL LAVORO
Responsabile P.O. Dr Maurizio Mantovani

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E BANCA DI PIACENZA, CARIPARMA E BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CRETA

ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Anticipazione da parte delle Banche del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (anche in deroga) e di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga.

REQUISITI DEL LAVORATORE

Il lavoratore deve essere dipendente da azienda con sede legale e/o unità operativa nel territorio della provincia di Piacenza.

Il lavoratore deve essere sospeso senza anticipazione del trattamento da parte dell'impresa o del datore di lavoro:

- in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la normativa vigente (L. 223/91);
oppure
- in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga alla normativa vigente;
oppure
- in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) in deroga alla normativa vigente.

IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

Ai lavoratori sospesi in **CIGS secondo la normativa vigente** (L. 223/91), la Banca concederà, dall'inizio della sospensione, un importo massimo mensile di **Euro 700,00** per una durata massima di **nove mesi, senza imposizione di tassi di interesse né spese di gestione conto**. Tale importo, da considerarsi valido per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e in CIGS a zero ore, sarà opportunamente riproporzionato negli altri casi.

Ai lavoratori sospesi in **CIGO/CIGS in deroga** alla normativa, la Banca concederà, dall'inizio della sospensione, un importo massimo mensile di **Euro 700,00** per una durata massima di **cinque mesi, senza imposizione di tassi di interesse né spese di gestione conto**. Tale importo, da considerarsi valido per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno e in CIGO/CIGS a zero ore, sarà opportunamente riproporzionato negli altri casi.

In entrambi i casi, il finanziamento sarà accreditato **su un apposito conto corrente** concordato tra lavoratore e Banca.

**NB: IL CONTO CORRENTE PUO' ESSERE RICHIESTO A UNA DELLE BANCHE
INDICATE NEL PROTOCOLLO ANCHE SE IL LAVORATORE NON RISULTA
CORRENTISTA PRESSO LE STESSE BANCHE**

L'IMPORTO ESATTO DELL'ANTICIPAZIONE È CALCOLATO CON QUESTA FORMULA:

Euro 700,00/173*numero ore di effettiva sospensione continuativa nel mese.

N.B.: in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i 700,00 Euro della formula devono essere ovviamente riproporzionati.

MODALITA' PER RISCUOTERE L'ANTICIPAZIONE

Il lavoratore concorderà con una delle Banche firmatarie del Protocollo, **un apposito conto corrente** su cui attivare il finanziamento, **senza interessi e spesa di tenuta conto** a carico del lavoratore richiedente.

Il lavoratore si impegna:

- a indicare all' INPS il **conto corrente concordato con la Banca** per l'accredito del trattamento di Cassa Integrazione;

L'azienda predispone:

- una dichiarazione del datore di lavoro, firmata anche dal lavoratore, che attesta l'avvio della sospensione del lavoratore in CIGS o in CIGO/CIGS in deroga e l'avvenuta richiesta di autorizzazione al trattamento trasmessa al Ministero o alla regione, a seconda del tipo di CIG;
- una nota con le ore di sospensione per ogni mese per ogni lavoratore, firmata in originale sia dall'azienda che dal lavoratore.

La Banca, inoltre, chiederà al lavoratore una serie di documenti personali.

Effettuata la verifica della documentazione, sarà possibile riscuotere l'anticipazione.

IN QUALI SEDI E FILIALI DI BANCA IL LAVORATORE PUO' CHIEDERE L'ANTICIPAZIONE?

- BANCA DI PIACENZA**
- CARIPARMA**
- BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CRETA**